Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì, 31 marzo** — **Numero 76**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d' oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I - Leggi e Decreti

LEGGE 17 febbraio 1921, n. 141, che reca provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire una e due con pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e due.

Il numero 141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato a sostituire i buoni di cassa da lire una e due, emessi in forza dei decreti Luogotenenziali 1° ottobre 1917, n. 1550 e 27 marzo 1919, n. 371, mediante altri segni rappresentativi delle monete divisionali d'argento, da coniarsi in pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e due, sotto la osservanza delle norme e cautele prescritte per l'emissione dei buoni di cassa.

Con decreti Reali verranno stabilite le caratteristiche e le impronte dei nuovi pezzi di nichelio puro.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio per l'attuazione della presente legge ed allo stanziamento nel bilancio passivo

del Ministero del tesoro della somma occorrente per la coniazione e per la emissione dei nuovi pezzi da lire 1 o 2, e per ogni altra spesa concernente tali operazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1921, n. 802, riguardante la determinazione del cambio per i pagamenti dei dazi doganali

Il numero 802 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1894, emanato in virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671, e col quale venne disciplinato, fino a sei mesi dopo la stipulazione della pace, il modo di pagamento in biglietti statali o bancari delle somme dovute in oro a titolo di dazi doganali.

Veduto il Nostro decreto n. 1389, del 30 settembre 1920, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal giorno che verrà stabilito con decreto del ministro del tesoro, il cambio agli effetti dei pagamenti dei dazi doganali, che non vengano effettuati in oro effettivo ai sensi della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *I*, sarà commisurato alla media del cambio d'Italia su Nuova York.

Ove speciali ragioni monetarie lo consiglino, il cambio, nei riguardi dei pagamenti anzidetti, potrà essere commisurato alla media dei cambi d'Italia su Nuova York e su Londra.

Il ministro del tesoro potrà anche stabilire, anzichè un cambio giornaliero, un cambio da valere per una intera quindicina, in base alle quotazioni di borsa della quindicina precedente, salvo a variarlo anche prima dello scadere dei quindici giorni, ove lo ravvisasse opportuno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 279, che abroga il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 441, circa l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere biglietti di abbonamento a prezzi ridotti a favore dei profughi di guerra.

Il numero 279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, numero 441, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere biglietti di abbonamento a prezzi ridotti a favore dei profughi di guerra;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 441, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1921, n. 284, relativo alla temporanea autonomia amministrativa di alcuni ospedali militari succursali e di infermerie presidiarie.

Il numero 284 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa alla amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il Nostro decreto 6 agosto 1911, n. 1413, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Visto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 607, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ospedali militari principali che, per effetto dei Nostri decreti 20 aprile 1920, n. 451 e 13 maggio 1920, n. 607, sono stati trasformati in ospedali succursali continueranno, in via transitoria, ad amministrarsi col proprio Consiglio d'amministrazione fino a quando non sarà disposto dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra che essi passino alla dipendenza amministrativa degli ospedali militari principali della rispettiva circoscrizione.

Art. 2.

Gli ospedali militari principali trasformatisi in infermerie presidiarie di Livorno, Perugia, Chieti, Cagliari e Messina conserveranno anch'essi il loro Consiglio d'amministrazione fino a che non ne sarà ordinato dal ministro della guerra il passaggio alla dipendenza del rispettivo ospedale militare principale.

Art. 3.

La gestione economica ed amministrativa dell'ospedale succursale di nuova costituzione in Trento è, pure transitoriamente, affidata ad un proprio Consiglio di amministrazione formato come è prescritto dall'art. 632 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Cessate le ragioni dell'autonomia amministrativa di tale ospedale disporrà il Nostro ministro per gli affari della guerra per il suo passaggio alla dipendenza dell'ospedale militare principale di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 15 giugno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 10 marzo 1921, n. 280, che modifica la costituzione del Consiglio di disciplina delle ferrovie dello Stato.

Il numero 280 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917 che approva i regolamenti per i vari personali delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale del 14 febbraio 1918, n. 366, che stabilisce la costituzione del Consiglio di disciplina delle ferrovie dello Stato, e l'art. 50 del regolamento del personale ferroviario approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1583, che reca semplificazioni nell'ordinamento della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di disciplina, di cui all'art. 50 del regolamento del personale approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, tuttora in funzione a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 366, è costituito come segue:

da un membro del Consiglio d'amministrazione con le funzioni di presidente;

dal capo del servizio personale e affari generali o da un suo delegato;

dal capo dell'Avvocatura o da un suo delegato;

da quattro funzionari da scegliersi nei tre primi gradi della tabella graduatoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto: *Il guardasigilli,* FERA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1921, n. 300, che modifica la tabella annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 930, nei riguardi della direttrice disciplinare degli istituti superiori di magistero femminile.

Il numero 300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;
Visto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 930;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al disposto della tabella annessa al Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 930, per ciò che si riferisce alla direttrice disciplinare è sostituito il seguente:

Direttrice disciplinare numero 1.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7500 al compimento del 25° anno di grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 10 marzo 1921, n. 301, che concede una speciale indennità ai personali del R. esercito che prestano servizio in Albania.

Il numero 301 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1919, n. 2261, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il Corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo orientale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali del R. esercito italiano che prestano servizio in Albania è dovuta, in luogo del soprassoldo giornaliero di guerra di cui al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, e della indennità giornaliera di cui al decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 862, la indennità speciale giornaliera stabilita dal 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1919, n. 2261, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il R. corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo orientale.

Art. 2.

All'ufficiale comandante il presidio interalleato di Scutari è dovuta, in aggiunta alla indennità di cui all'articolo precedente, una indennità mensile di L. 200 per spese di rappresentanza

Art 3.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 290. Regio decreto 20 febbraio 1921 col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Giulia Sorti », di Carobbio (Bergamo), viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 293. Regio decreto 17 febbraio 1921 col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, si approva la modifica nell'art. 5 dello statuto della Società medico-chirurgica di Bologna.

N. 294. Regio decreto 10 febbraio 1921 col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene annullato il regolamento per l'applicazione della tassa sui pianoforti e bigliardi, deliberato dal comune di Vignole Borbera (Alessandria) il 13 aprile 1919, nella parte relativa alla misura della tassa sui bigliardi, perchè contraria alle disposizioni dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, numero 1643.